



Condizioni generali della Confederazione per i contratti di ricerca (CG per i contratti di ricerca)

1 In generale

1.1 Campo di applicazione

Le Condizioni generali della Confederazione per i contratti di ricerca (Condizioni generali di contratto) disciplinano le condizioni quadro relative al contenuto e all'esecuzione dei contratti di ricerca.

1.2 Gerarchia della normativa

In caso di contraddizione, le disposizioni del contratto di ricerca prevalgono su quelle delle Condizioni generali di contratto.

2 Terminologia

2.1 Contratto di ricerca

Il contratto di ricerca è un contratto avente per oggetto la fornitura di prestazioni di ricerca, al quale le parti contraenti hanno dichiarato applicabili le presenti Condizioni generali di contratto.

2.2 Prestazioni di ricerca

Le prestazioni di ricerca sono attività tecniche o scientifiche finalizzate di regola alla ricerca e al risultato, come pure all'analisi intellettuale e creativa di nuove conoscenze in determinati settori specialistici, eventualmente coordinata in più settori specialistici o connessa ad esempio a un determinato prodotto o metodo. Le prestazioni di ricerca possono comprendere ogni genere di prestazioni di ricerca e di sviluppo, ragione per cui i contratti di ricerca possono in particolare riferirsi a settori della ricerca fondamentale e della ricerca applicata.

2.3 Parti contraenti

Le parti contraenti sono le parti designate nel contratto di ricerca, segnatamente il servizio della Confederazione e l'istituto di ricerca.

2.4 Servizio della Confederazione

Per servizio della Confederazione si intende l'unità organizzativa e/o la persona giuridica designata nel contratto di ricerca, che integra le Condizioni generali di contratto nel contratto di ricerca specifico e vincola contrattualmente l'istituto di ricerca a fornire le prestazioni di ricerca così definite.

2.5 Istituto di ricerca

Per istituto di ricerca si intende la o le persone fisiche o giuridiche designate nel contratto di ricerca che il servizio della Confederazione vincola contrattualmente alla fornitura delle prestazioni di ricerca ivi definite.

2.6 Risultati della ricerca

Per risultati della ricerca si intendono tutti i risultati degni o no di protezione, elaborati nel quadro del contratto di ricerca specifico (ad es. risultati finali o intermedi, rapporti intermedi e rapporto finale, materiale illustrativo e testuale, compresi i supporti di registrazione, dati, metodi, materiali, conoscenze, know-how, invenzioni, nonché opere protette dal diritto d'autore come il software).

3 Retribuzione

3.1 Definizione e generi

La retribuzione è la prestazione pecuniaria definita nel contratto di ricerca che l'istituto di ricerca riceve dal servizio della Confederazione per la fornitura delle prestazioni di ricerca. Di regola essa è convenuta secondo il dispendio con un importo massimo dei costi, ma può anche essere corrisposta sulla base di un prezzo fisso.

L'importo massimo dei costi definisce il limite superiore della retribuzione che il servizio della Confederazione versa all'istituto di ricerca per la fornitura delle prestazioni di ricerca. La parte che supera l'importo massimo dei costi convenuto è a carico dell'istituto di ricerca. Quest'ultimo non ha diritto a utilizzare interamente l'importo massimo definito.

- a) In caso di retribuzione sulla base di un prezzo fisso, è dovuta ed è versata all'istituto di ricerca l'intera retribuzione a prescindere dal dispendio.
- b) In caso di retribuzione secondo il dispendio il servizio della Confederazione paga all'istituto di ricerca le prestazioni di ricerca secondo il dispendio, ossia in funzione delle ore di lavoro comprovate e delle spese documentabili, tenuto conto che l'importo massimo non può essere superato.

3.2 Estensione

La retribuzione convenuta contrattualmente indenizza tutte le prestazioni necessarie alla perfetta esecuzione del contratto. Essa comprende in particolare tutte le prestazioni accessorie convenute per contratto, i costi per il materiale, l'imballaggio, il trasporto e l'assicurazione, il trasferimento e l'utilizzazione dei diritti, la documentazione, i costi di segreteria e dell'infrastruttura (costi generali), le prestazioni sociali, le spese, gli emolumenti e i tributi pubblici. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) e l'imposta sull'importazione sono dovute unitamente alla retribuzione ma vanno indicate separatamente nell'offerta, nel contratto e nella fattura.

3.3 Esigibilità

La retribuzione è esigibile conformemente alle modalità di fatturazione e di pagamento convenute. L'istituto di ricerca emette la fattura al momento dell'esigibilità della retribuzione. Il servizio della Confederazione effettua i pagamenti esigibili entro 30 giorni dal ricevimento della fattura compilata correttamente.

3.4 Fattura elettronica

Se il servizio della Confederazione è parte dell'Amministrazione federale centrale (art. 7 OLOGA; RS 172.010.1), l'istituto di ricerca è tenuto a inviare al servizio della Confederazione una fattura elettronica (<https://www.efv.admin.ch/efv/it/home/efv/erechnung/aktuell.html>) se il valore del contratto supera i 5000 franchi (IVA esclusa). Il servizio della Confederazione stabilisce le possibili modalità di invio della fattura.

3.5 Cessione

I crediti spettanti all'istituto di ricerca in virtù del presente contratto non possono essere ceduti né costituiti in pegno senza il consenso scritto del servizio della Confederazione.

4 Fornitura della prestazione / Garanzia

4.1 Adempimento personale

Le parti contraenti adempiono in linea di principio le prestazioni di ricerca da fornire in conformità al contratto di ricerca per il tramite dei loro collaboratori. Se il contratto di ricerca designa determinate persone per l'adempimento dello stesso, queste devono fornire personalmente la prestazione di ricerca. Il ricorso a terzi o la sostituzione delle persone designate in seno all'istituto di ricerca sono possibili soltanto previo consenso scritto del servizio della Confederazione.

4.2 Obbligo di informare

Le parti contraenti si informano reciprocamente e regolarmente sullo stato di avanzamento dei lavori. Tutte le circostanze che potrebbero ostacolare l'adempimento conforme al contratto devono essere comunicate senza indugio all'altra parte contraente. Il servizio della Confederazione può esercitare in ogni momento il diritto di controllo e di informazione per tutte le parti del contratto di ricerca da adempiere.

4.3 Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, condizioni di lavoro, parità salariale e diritto ambientale

Per le prestazioni di ricerca che devono essere fornite in Svizzera in esecuzione del contratto, l'istituto di ricerca osserva le disposizioni in materia di tutela dei lavoratori e le condizioni di lavoro determinanti nel luogo della prestazione, gli obblighi di annuncio e di autorizzazione secondo la legge del 17 giugno 2005 contro il lavoro nero (LLN; RS 822.41) e le disposizioni sulla parità salariale tra donna e uomo. Le disposizioni in materia di tutela dei lavoratori sono quelle definite nei contratti collettivi di lavoro e nei contratti normali di lavoro oppure, in loro assenza, le condizioni di lavoro effettive, usuali per il luogo e la professione.

Per le prestazioni di ricerca che devono essere fornite all'estero in esecuzione del contratto, l'istituto di ricerca osserva le disposizioni applicabili nel luogo di fornitura delle prestazioni di ricerca e in ogni caso almeno le convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) secondo l'allegato 6 della legge federale del 21 giugno 2019 sugli appalti pubblici (LAPub; RS 172.056.1).

Se per eseguire la prestazione distacca in Svizzera lavoratori provenienti dall'estero, l'istituto di ricerca è tenuto a osservare le disposizioni della legge dell'8 ottobre 1999 sui lavoratori distaccati (LDist; RS 823.20).

Per le prestazioni che devono essere fornite in Svizzera in esecuzione del contratto, l'istituto di ricerca osserva le disposizioni del diritto ambientale svizzero determinanti nel luogo della prestazione; segnatamente la legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01), la legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPac; RS 814.20), la legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451), la legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Lfo; RS 921.0) e la legge federale del 15 dicembre 2000 sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (LPChim; RS 813.1) così come le relative ordinanze.

Per le prestazioni che devono essere fornite all'estero in esecuzione del contratto, l'istituto di ricerca osserva

le disposizioni in materia ambientale vigenti nel luogo della prestazione e in ogni caso almeno gli accordi in materia ambientale rilevanti per la prestazione secondo l'allegato 2 dell'ordinanza del 12 febbraio 2020 sugli appalti pubblici (OAPub; RS 172.056.11).

L'istituto di ricerca è tenuto a vincolare contrattualmente i terzi da esso incaricati al rispetto dei requisiti riportati precedentemente.

Se direttamente o tramite terzi da esso incaricati viola gli obblighi di cui al presente numero 4.3, l'istituto di ricerca deve pagare una pena convenzionale, a meno che non provi che non gli è imputabile alcuna colpa. La pena convenzionale ammonta al 10 per cento della retribuzione totale massima convenuta, opzioni comprese. Nel caso dei contratti di durata, essa è calcolata sulla base della retribuzione convenuta per i 12 mesi successivi, mentre per i contratti con una durata residua più breve essa si basa sulla retribuzione degli ultimi 12 mesi. La pena convenzionale ammonta in ogni caso almeno a 3000 franchi per violazione e al massimo a 100 000 franchi per contratto; per i contratti quadro il limite massimo si applica una tantum all'intero rapporto contrattuale. Il pagamento della pena convenzionale non esonera l'istituto di ricerca dall'osservanza degli obblighi contrattuali e il relativo importo viene computato in un'eventuale pretesa di risarcimento dei danni.

4.4 Garanzia materiale

L'istituto di ricerca risponde dell'esecuzione fedele e diligente della prestazione di ricerca che deve fornire conformemente a standard scientifici e tecnici riconosciuti e garantisce il rispetto delle prescrizioni di diritto pubblico nell'adempimento del contratto. Lo stesso vale per il servizio della Confederazione quando fornisce prestazioni di ricerca.

Il servizio della Confederazione ha il diritto, entro un termine utile dal ricevimento dei risultati della ricerca, di rinviare all'istituto di ricerca i risultati documentati in modo insufficiente o lacunoso, impartendogli un congruo termine per la loro rielaborazione o il loro completamento a titolo gratuito.

4.5 Garanzia giuridica

Le parti contraenti confermano, nella loro qualità di specialisti a conoscenza dell'utilizzazione prevista dei risultati della ricerca da elaborare, che al momento della conclusione del contratto non sussistono diritti riconoscibili di terzi e che, ove siano noti, tali diritti sono stati presi sufficientemente in considerazione. Le parti contraenti si informano vicendevolmente sulla sussistenza di questi diritti. Se durante l'adempimento del contratto si viene a conoscenza dell'esistenza di diritti

di terzi che comportano un onere, le parti contraenti si informano senza indugio in merito e decidono di comune accordo l'ulteriore modo di procedere.

Se un terzo fa valere legittimamente la violazione di diritti che erano noti o riconoscibili a una delle parti contraenti, quest'ultima deve indennizzare l'altra parte contraente per i costi che le sono derivati.

In caso di azione fondata su quanto precede o di altre pretese di terzi, le parti contraenti si impegnano a concordare la loro difesa e a sostenersi vicendevolmente.

4.6 Criterio di responsabilità

Le parti contraenti rispondono reciprocamente dei danni provocati nell'adempimento del contratto. La responsabilità si limita all'intenzione e alla grave negligenza. Questa limitazione non si applica in caso di violazione di obblighi contrattuali essenziali e di assenza di proprietà pattuite. È esclusa la responsabilità per perdita di guadagno.

5 Diritti sui risultati della ricerca

5.1 Proprietà

Se durante l'adempimento del presente contratto insorgono nuovi diritti di proprietà intellettuale sui risultati della ricerca vale quanto segue.

I diritti di proprietà intellettuale che:

- a) sono insorti a seguito delle prestazioni dei collaboratori dell'istituto di ricerca permangono di proprietà dell'istituto di ricerca;
- b) sono stati elaborati in comune da collaboratori del servizio della Confederazione e dell'istituto di ricerca permangono di proprietà comune di entrambe le parti contraenti. Queste stabiliscono in una convenzione separata la strategia di registrazione e di valorizzazione, nonché la ripartizione dei costi;
- c) sono insorti a seguito delle prestazioni dei collaboratori del servizio della Confederazione permangono di proprietà del servizio della Confederazione.

5.2 Diritti preesistenti

Fatta salva la regolamentazione del numero 6.3, i diritti preesistenti delle parti rimangono inalterati.

5.3 Rinuncia

La parte contraente che rinuncia alla protezione o al mantenimento dei diritti di proprietà intellettuale sui risultati della ricerca offre tempestivamente tali diritti all'altra parte contraente affinché questa possa acquisirli. Le pertinenti condizioni sono disciplinate in una convenzione separata.

6 Sfruttamento dei risultati della ricerca

6.1 Principio

Tutti i risultati della ricerca sviluppati durante la fornitura delle prestazioni di ricerca dai collaboratori dell'istituto di ricerca insieme ai collaboratori del servizio della Confederazione possono essere valorizzati da entrambe le parti, indipendentemente l'una dall'altra e fatte salve le disposizioni qui appresso.

6.2 Diritti di utilizzazione dei risultati della ricerca

Nel caso esposto al numero 5.1 lettera a l'istituto di ricerca concede al servizio della Confederazione il diritto gratuito, irrevocabile, non esclusivo, non trasferibile e non cedibile in sottolicensing di utilizzare tali diritti di proprietà intellettuale.

Nel caso del numero 5.1 lettera b le parti contraenti, tenuto conto del numero 6.4, si garantiscono reciprocamente il diritto gratuito, irrevocabile, non esclusivo, non trasferibile e non cedibile in sottolicensing di utilizzare i diritti comuni di proprietà intellettuale. Ogni più estesa utilizzazione è soggetta al reciproco consenso delle parti contraenti.

La concessione di diritti di utilizzazione all'istituto di ricerca secondo il numero 5.1 lettera c deve essere disciplinata nel contratto di ricerca.

6.3 Utilizzazione di diritti preesistenti

Se durante l'esecuzione del contratto di ricerca l'istituto di ricerca utilizza i propri diritti di proprietà intellettuale preesistenti necessari al servizio della Confederazione per lo sfruttamento dei risultati della ricerca, il predetto servizio ottiene un semplice diritto di utilizzazione degli stessi sempre che non vi si oppongano altri obblighi dell'istituto di ricerca. La concessione di questo diritto di utilizzazione è a titolo gratuito purché non sia convenuto diversamente.

6.4 Accesso di terzi ai risultati della ricerca

Sempre che nel contratto non sia stato convenuto diversamente, l'istituto di ricerca è autorizzato in linea di principio a pubblicare per prima o a mettere a disposizione di terzi i risultati della ricerca. Esso deve accordarsi preliminarmente con il servizio della Confederazione sul momento della prima pubblicazione o della messa a disposizione dei risultati.

Il servizio della Confederazione ha il diritto, durante o dopo l'adempimento del contratto, di limitare sotto il profilo temporale o materiale la messa a disposizione dei risultati in presenza di interessi pubblici preponderanti, rendendone noti i motivi addotti. Se esige legittimamente una siffatta limitazione e quest'ultima ha

conseguenze in termini di IVA, il servizio della Confederazione deve compensare tali conseguenze.

Le parti contraenti si impegnano a disciplinare congiuntamente le altre ripercussioni sulla retribuzione.

6.5 Registrazione delle licenze

Il servizio della Confederazione ha il diritto di far registrare a proprie spese nel registro dei diritti di protezione dell'Istituto federale della Proprietà Intellettuale (o presso uffici esteri dei brevetti ecc.) le licenze acquisite nel quadro del contratto di ricerca.

7 Tutela del segreto e trattamento delle informazioni e dei dati

7.1 Principio di diligenza

Le parti contraenti si impegnano a trattare con la dovuta diligenza e a proteggere efficacemente tutti i dati e le informazioni dell'altra parte che pervengono loro nel quadro del rapporto contrattuale affinché non giungano a conoscenza di persone non autorizzate. Sono fatte salve le disposizioni derogative del contratto e le disposizioni seguenti, nonché convenzioni e prescrizioni più estese sulla tutela del segreto.

Vanno osservate le disposizioni della legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1), comprese quelle della relativa ordinanza d'esecuzione.

7.2 Obbligo del segreto

Le parti trattano in modo confidenziale tutti i fatti e tutte le informazioni che non sono notori né generalmente accessibili o per i quali, per loro natura, esiste in buona fede un interesse alla tutela del segreto. In caso di dubbio i fatti e le informazioni devono essere trattati in modo confidenziale. L'obbligo del segreto sussiste già prima della conclusione del contratto e permane anche dopo la fine del rapporto contrattuale.

7.3 Eccezioni all'obbligo del segreto

L'obbligo del segreto non si applica al servizio della Confederazione tenuto a pubblicare i fatti e le informazioni seguenti: nome e sede dell'istituto di ricerca, oggetto e valore della commessa, tipo di procedura di aggiudicazione svolta, data di conclusione e dell'inizio del contratto e periodo di esecuzione della commessa. Sono fatti salvi gli obblighi di pubblicità imperativi previsti dal diritto svizzero (ad es. LTras, RS 152.3; LAPub, RS 172.056.1; OAPub, RS 172.056.11).

7.4 Pubblicità e referenze

Senza il consenso scritto del servizio della Confederazione, l'istituto di ricerca non può farsi pubblicità appellandosi a una collaborazione in corso o conclusa

con il servizio della Confederazione né indicare quest'ultimo come referenza.

7.5 Pena convenzionale

Se una delle parti viola i summenzionati obblighi di tutela del segreto, deve pagare all'altra una pena convenzionale, a meno che non provi che non le si può imputare alcuna colpa. Per ogni violazione, la pena convenzionale ammonta al 10 per cento della retribuzione totale massima convenuta, opzioni comprese. Nel caso dei contratti di durata, essa è calcolata sulla base della retribuzione convenuta per i 12 mesi successivi, mentre per i contratti con una durata residua più breve essa si basa sulla retribuzione degli ultimi 12 mesi. La pena convenzionale ammonta in ogni caso al massimo a 50 000 franchi per violazione. Il pagamento della pena convenzionale non esonera le parti dall'osservanza degli obblighi contrattuali e il relativo importo viene computato in un'eventuale pretesa di risarcimento dei danni.

7.6 Violazione del segreto d'ufficio

Indipendentemente dagli accordi sulla tutela del segreto, l'istituto di ricerca e le persone che agiscono per suo conto possono essere qualificati come personale ausiliario di un'autorità e quindi sottostare al segreto d'ufficio. La violazione del segreto d'ufficio è punibile secondo l'articolo 320 del Codice penale (CP; RS 311.0).

7.7 Legge sulla sicurezza delle informazioni (LSIn)

Se, al momento della conclusione o durante l'adempimento del contratto di ricerca, vengono scambiate, utilizzate o prodotte informazioni della Confederazione e dell'esercito si applica la legge del 18 dicembre 2020 sulla sicurezza delle informazioni (LSIn; RS 128), purché la protezione di queste informazioni sia necessaria nell'interesse della Confederazione Svizzera. Se alle informazioni militari è assegnata la categoria di classificazione «confidenziale» o «segreto», si applica imperativamente l'ordinanza del 8 novembre 2023 sull'esecuzione di procedure di sicurezza relative alle aziende (OPSAz; RS 128.41).

7.8 Restituzione e cancellazione o distruzione dei dati

Se, per l'esecuzione del contratto, i dati del servizio della Confederazione sono messi a disposizione dell'istituto di ricerca, quest'ultimo è tenuto a restituire tali dati dopo la fine del rapporto contrattuale e a cancellarli o distruggerli definitivamente dai supporti primari e secondari (supporti di test o backup). La cancellazione o la distruzione dei dati è eseguita confor-

memente allo stato della tecnica attualmente riconosciuto ed è confermata per scritto su richiesta del servizio della Confederazione. I dati devono essere restituiti e cancellati o distrutti entro 30 giorni dalla fine del rapporto contrattuale. Se non possono essere cancellati dai supporti di backup, i dati di backup devono essere protetti conformemente allo stato della tecnica attualmente riconosciuto e cancellati o distrutti al più tardi entro un anno. Se i dati sono soggetti a un obbligo legale di conservazione, l'istituto di ricerca deve restituirli e cancellarli o distruggerli entro 30 giorni dalla scadenza di tale obbligo.

7.9 Diritto di verifica concernente la protezione e la sicurezza dei dati

Un eventuale diritto del servizio della Confederazione di verificare le misure di sicurezza in materia di protezione e sicurezza dei dati adottate dall'istituto di ricerca è oggetto di un accordo contrattuale separato tra le parti.

8 Mora

8.1 Insorgenza della mora

Se non rispettano i termini perentori convenuti (prestazioni per le quali è stato stabilito il giorno dell'adempimento), le parti contraenti sono senz'altro costituite in mora; negli altri casi la costituzione in mora avviene dopo una diffida.

8.2 Recesso

Alla parte in mora è impartito un congruo termine per l'adempimento tardivo. Se il contratto di ricerca non è adempito entro il termine stabilito, l'altra parte può recedere dal contratto. Essa comunica per scritto il recesso dal contratto alla parte in mora e retribuisce le prestazioni fornite fino allo scioglimento del contratto.

8.3 Pena convenzionale / Risarcimento dei danni

Se è costituito in mora, l'istituto di ricerca deve pagare una pena convenzionale, a meno che non provi che non gli è imputabile alcuna colpa. Per ogni giorno di ritardo iniziato, la pena convenzionale ammonta all'1 per mille della retribuzione totale massima, opzioni comprese, ma in ogni caso al massimo al 10 per cento per contratto e caso di mora. Nel caso dei contratti di durata, essa è calcolata sulla base della retribuzione convenuta per i 12 mesi successivi, mentre per i contratti con una durata residua più breve essa si basa sulla retribuzione degli ultimi 12 mesi al momento dell'insorgenza della mora. La pena convenzionale è dovuta anche quando le prestazioni sono accettate con riserva. Il pagamento della pena convenzionale non esonera l'istituto di ricerca dall'osservanza degli

obblighi contrattuali e l'importo viene computato in un'eventuale pretesa di risarcimento dei danni.

9 Modifiche del contratto / Scioglimento

9.1 Modifiche generali del contratto

Le modifiche e le aggiunte al contratto di ricerca sono valide unicamente se sono convenute per scritto.

9.2 Nullità parziale / Lacuna del contratto

Se singole disposizioni del contratto di ricerca dovessero risultare nulle o contrarie alla legge, la validità del contratto non è intaccata. In questo caso la pertinente disposizione deve essere sostituita con una disposizione efficace e possibilmente equivalente. Lo stesso vale in caso di lacuna del contratto.

9.3 Revoca e conseguenze giuridiche

- a) Il servizio della Confederazione ha il diritto di revocare in ogni momento il contratto di ricerca interamente o parzialmente. Una siffatta revoca è comunicata senza indugio per scritto all'istituto di ricerca.
- b) In caso di revoca l'istituto di ricerca ha diritto ad essere indennizzato per le prestazioni di ricerca effettuate o per le spese documentate. Queste comprendono i pagamenti di salari e stipendi ancora dovuti per un periodo di tempo limitato in virtù del contratto di ricerca e degli obblighi in esso assunti. L'istituto di ricerca si impegna a non assumere nel quadro del contratto di ricerca obblighi che vadano oltre la necessaria estensione temporale e materiale.
- c) Non si ha diritto a un compenso o a un utile per la parte del contratto di ricerca che non deve più essere eseguita. Sono fatte salve le pretese di risarcimento dei danni per lo scioglimento del contratto in tempo inopportuno.
- d) L'istituto di ricerca deve motivare e documentare integralmente tutti i costi che le insorgono in seguito alla revoca del contratto. I pagamenti da corrispondere non devono superare l'importo che spetterebbe all'istituto di ricerca in caso di adempimento dell'intero contratto di ricerca. Il servizio della Confederazione è tenuto al pagamento di questi costi soltanto se l'istituto di ricerca gli ha messo a disposizione tutti i risultati della ricerca elaborati fino a quel momento ai sensi dei numeri 4 e 6.

10 Disposizioni finali

10.1 Diritto applicabile

Al rapporto contrattuale è applicabile esclusivamente il diritto materiale svizzero. Sono escluse le disposizioni della Convenzione di Vienna sui contratti di compravendita.

10.2 Foro competente

Se il servizio della Confederazione è un'unità dell'Amministrazione federale centrale o un'unità dell'Amministrazione federale decentralizzata senza personalità giuridica, il foro esclusivo è quello di **Berna**; negli altri casi è quello ove ha sede il servizio della Confederazione.

10.3 Campo di applicazione temporale

I numeri delle presenti Condizioni generali di contratto elencati qui appresso continuano ad applicarsi anche dopo la fine del contratto di ricerca:

- 3.5 Cessione
- 4.5 Garanzia giuridica
- 5.3 Rinuncia
- 6.4 Accesso di terzi ai risultati della ricerca
- 6.5 Registrazione delle licenze
- 7 Trattamento delle informazioni
- 10.1 Diritto applicabile
- 10.2 Foro

Conferenza degli acquisti della Confederazione (CA)

Edizione: giugno 2010

Stato: gennaio 2024